

**TRIBUNALE DI LAGONEGRO****IL PRESIDENTE  
Dr. Luigi Pentangelo****Decreto n. 76/2020****Prot. n. 4144/2020****Oggetto: costituzione dell'UPP presso la SEZIONE CIVILE, a supporto del settore SICID, Area Contenzioso civile e Volontaria Giurisdizione**

Letta la Circolare del Consiglio Superiore della Magistratura relativa alla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2017-2019, oggi vigente;

letta, in prospettiva, la Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2020/2022;

acquisiti tutti gli elementi di analisi risultanti: a) dalla vigente tabella di organizzazione del tribunale di Lagonegro per il triennio 2017-2019; b) dalle successive modifiche e integrazioni tabellari adottate dal tribunale di Lagonegro; c) dalla situazione di (ciclica) emergenza determinatasi a seguito della vacanza di 3 magistrati su 16 previsti in pianta organica (pari ad una percentuale del 18);

sentiti i magistrati dell'ufficio;

**DECRETA**

di adottare il progetto tabellare avente ad oggetto "costituzione dell'ufficio per il processo presso la sezione civile, Settore SICID, Area Contenzioso civile e Volontaria Giurisdizione e inserimento in esso dei magistrati (professionali e onorari) e del personale amministrativo" secondo il testo allegato costituente parte integrante del presente atto.

**DISPONE**

Che, a cura della Segreteria della Presidenza, l'adottato progetto tabellare:

1. sia trasmesso al Sig. Presidente della Corte di Appello di Potenza, nella qualità di Presidente del Consiglio Giudiziario del Distretto di Potenza;
2. sia inserito su COSMAPP;
3. sia comunicato a tutti i magistrati professionali e onorari del tribunale;
4. sia comunicato ai direttori responsabili del personale amministrativo;
5. sia comunicato al Sig. Presidente del locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

### **CHIEDE**

Al Sig. Presidente della Corte di Appello di POTENZA di proporre al Consiglio Superiore della Magistratura l'approvazione del progetto tabellare oggetto della presente segnalazione.

**Progetto tabellare di costituzione dell'ufficio per il  
processo nella Sez. Civile, settore SICID**

Sommario

Progetto tabellare di costituzione dell'ufficio per il processo nella Sez. Civile, settore SICID..... 3

PREMESSA..... 5

1. - Situazione del tribunale di Lagonegro ..... 5

Dati di flusso del settore CIVILE – area SICID..... 5

2. - La normativa in materia di UPP..... 10

2.1. - Il d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116 sulla riforma della magistratura onoraria..... 10

2.2. - La Circolare CSM sulle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il triennio 2017-2019 ..... 12

2.3. – Le Linee guida del CSM per l'Ufficio del Processo ex art. 50 D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 – MODALITA' OPERATIVE. (delibera 15 maggio 2019)..... 12

2.4. - Proroga del termine per la costituzione dell'Ufficio per il Processo fissandone la costituzione nell'ambito della predisposizione del progetto tabellare per il triennio 2020/2022. (delibera 16 ottobre 2019)..... 15

2.5. - La Circolare CSM sulle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il triennio 2020-2022 ..... 15

3. - I GOP in affiancamento ..... 16

4. - I partecipanti al tirocinio formativo ..... 17

5. - Le modalità di funzionamento dell'UPP ..... 17

6. – Clausola di riserva ..... 18

7. - Le ragioni per l'immediata esecutività del progetto .....	18
ARTICOLATO .....	20
Art. 1 Costituzione dell'ufficio per il processo .....	20
Art. 2 Obiettivi dell'ufficio per il processo .....	20
Art. 3 Composizione dell'UPP .....	20
Art. 4 Coordinamento dell'UPP.....	21
Art. 5 Abbinamenti tra magistrato professionale e magistrato onorario .....	22
Art. 6 Modalità di svolgimento del rapporto di ausilio tra giudice professionale e giudice onorario.....	22
Art. 7 Disciplina dei rinvii .....	25
Art. 8 Calendario delle udienze .....	25
Art. 9 Modalità d'impiego dei tirocinanti .....	26
Art. 10 Vigilanza sull'attività svolta dal giudice onorario .....	27
Art. 11 Riunioni periodiche .....	27
Art. 12 Monitoraggio .....	28
Art. 13 Clausola di riserva .....	28
Art. 14 Esecutività del progetto.....	28

## PREMESSA

### 1. - Situazione del tribunale di Lagonegro

Considerato che nel tribunale di Lagonegro è prevista la trattazione delle controversie civili da parte – oggi di quattro giudici professionali, ma tra breve, probabilmente il 18.11.2020, con l’inserimento del MOT dott. Sabato Riccardo, nominato con D.M. 12 febbraio 2019 – di cinque giudici professionali a ciò addetti in via esclusiva.

Considerato che nel tribunale di Lagonegro i dati statistici del contenzioso civile sono quelli rappresentati nelle seguenti tabelle:

*Dati di flusso del settore CIVILE – area SICID*

#### Variazione pendenti

Ufficio	Ruolo	Pendenti al 31/12/2017	Pendenti al 31/03/2020	Variazione
Tribunale Ordinario di Lagonegro	TOTALE AREA SICID	8.408	7.706	-8,3%

Ultimo aggiornamento del sistema di rilevazione avvenuto il 10 maggio 2020

Fonte: Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa

**Indici di ricambio e di smaltimento dell'Ufficio nel periodo  
01/07/2018-30/06/2019**

Macroarea CSM	Indice di ricambio	Indice di smaltimento
a Lavoro	1,59	0,29
b Previdenza e assistenza	0,63	0,25
c fallimentare e altre procedure concorsuali	1,43	0,39
d esecuzioni immobiliari	1,31	0,11
e esecuzioni mobiliari	0,86	0,51
f VG in materia di famiglia e persone	1,37	0,81
g VG non in materia di famiglia e persone	1,02	0,93
h Separazione e divorzi contenziosi	1,08	0,36
i Contenzioso civile ordinario	1,45	0,21
j Procedimenti speciali	1,01	0,49
k Decreti ingiuntivi	1,05	0,91
l Tutele, curatele, amm.sostegno	1,2	0,28
Totale	0,92	0,31

**Fonte: dati forniti dal funzionario statistico distrettuale per il 37 di quest'anno**

Considerato che, con riferimento al settore CIVILE, nel vigente programma di gestione di cui all'art. 37, comma 1, legge n. 111 del 2011 per l'anno 2020 è previsto che:

Macromateria	n. mag.	OBIETTIVO DI RENDIMENTO QUANTITATIVO DELLA SEZIONE								
	full time equivalent	Definiti con sentenza	Range annuale -15%	Range annuale +15%	Definiti in altro modo	Range annuale -15%	Range annuale +15%	Totale	Range annuale -15%	Range annuale +15%
a. Lavoro	2	80	68	92	60	51	69	140	119	161
b. Previdenza e assistenza	2	240	204	276	400	340	460	640	544	736
c. Fallimentare e procedure concorsuali	1	-	-	-	120	102	138	120	102	138
d. Esecuzioni immobiliari	1	-	-	-	100	85	115	100	85	115
e. Esecuzioni mobiliari	1	-	-	-	250	213	288	250	213	288
f. Volontaria giurisdizione e procedimenti camerali in materia di famiglia e persone	2,5	50	43	58	75	64	86	125	106	144
g. Volontaria giurisdizione e procedure camerali non in materia di famiglia e persone	2,5	-	-	-	125	106	144	125	106	144
h. Separazioni e divorzi contenziosi	2	60	51	69	40	34	46	100	85	115
i. Contenzioso civile ordinario	3	270	230	311	180	153	207	450	383	518
j. Procedimenti a cognizione sommaria o cautelare (esclusi decreti ingiuntivi)	3	-	-	-	60	51	69	60	51	69
k. Decreti ingiuntivi (in tutte le materie)	3	-	-	-	270	230	311	270	230	311
l. Tutele, curatele e amministrazioni di sostegno	1	-	-	-	250	213	288	250	213	288

Considerato che, al fine di programmare per il tribunale di Lagonegro una risposta complessiva non solo quantitativa ma di qualità della giurisdizione, occorre ottimizzare la gestione dei procedimenti nel settore civile, che a Lagonegro nel tempo ha mostrato il bisogno di interventi di modernizzazione organizzativa destinati a incidere sia sui numeri tradizionalmente alti del contenzioso, ma soprattutto sulla vetustà dello stesso. Al 30.06.2020 la situazione dei ruoli dei cinque giudici addetti al settore mostra la pendenza di numerose cause ultraquinquennali.

### Stratigrafia delle pendenze

Le cause della formazione dell'arretrato, oltre quelle comuni a molta parte degli uffici giudiziari, con una scarsa dotazione di risorse materiali (specie finanziarie) e umane (soprattutto nel settore amministrativo, in particolare tecnico, oggi del tutto mancante nelle previsioni d'organico), sono da rinvenire nella specifica situazione del tribunale di Lagonegro, con particolare riferimento all'intensità del turnover dei magistrati a causa della vicinanza dei tribunali di Napoli e di Salerno, al depauperamento del personale amministrativo, alla natura

della litigiosità presente nel territorio di competenza a causa della sua variegata vocazione in parte commerciale, in parte turistica, in parte agricola e, soprattutto, dell'entità cospicua del contenzioso pendente in ufficio, in gran parte ereditato dalla allora mal riuscita attività di unificazione tra i tribunali di Lagonegro e Sala Consilina in occasione dell'ultima revisione della geografia giudiziaria.

Forte è la consapevolezza che il tema dell'arretrato è assunto a problema la cui soluzione non appare più procrastinabile e che, a tal fine, occorre evitare quella fonte di dispersione di risorse ed energie che deriva dall'essere impegnati su troppi fronti e concentrare gli sforzi sullo smaltimento delle cause ultratriennali.

Nel Tribunale di Lagonegro risultano pendenti procedimenti ultratriennali come riportato nelle seguenti tabelle statistiche:

#### Pendenti al 31 marzo 2020

Ruolo	Fino al 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 marzo 31	TOTALE
AFFARI CONTENZIOSI	144	73	107	146	291	381	448	466	535	668	764	257	4.280
LAVORO	3	1	0	11	36	34	59	107	122	144	173	54	744
PREVIDENZA E ASSISTENZA	7	16	9	12	17	189	266	434	491	466	359	154	2.420
AFFARI DI VOLONTARIA GIURISDI	3	0	0	2	3	0	0	3	6	14	34	27	92
PROCEDIMENTI SPECIALI SOMMA	0	0	1	0	2	8	7	7	7	20	40	78	170
<b>TOTALE PENDENTI AREA SICID</b>	<b>157</b>	<b>90</b>	<b>117</b>	<b>171</b>	<b>349</b>	<b>612</b>	<b>780</b>	<b>1017</b>	<b>1.161</b>	<b>1.312</b>	<b>1.370</b>	<b>570</b>	<b>7.706</b>
<i>Incidenza percentuali delle classi</i>	<i>2,0%</i>	<i>1,2%</i>	<i>1,5%</i>	<i>2,2%</i>	<i>4,5%</i>	<i>7,9%</i>	<i>10,1%</i>	<i>13,2%</i>	<i>15,1%</i>	<i>17,0%</i>	<i>17,8%</i>	<i>7,4%</i>	<i>100,0%</i>

---

#### Procedimenti iscritti, definiti e clearance rate

---

Settore CIVILE - Area SICID al netto dell'attività del Giudice tutelare, dell'Accertamento Tecnico Preventivo in materia di previdenza e della verbalizzazione di dichiarazione giurata

Ruolo	Iscritti 2017	Definiti 2017	Iscritti 2018	Definiti 2018	Iscritti 2019	Definiti 2019
AFFARI CONTENZIOSI	1.083	1.174	983	1.315	260	294
LAVORO	384	398	339	400	76	91
PREVIDENZA E ASSISTENZA	678	477	372	537	154	176
AFFARI DI VOLONTARIA GIURISDIZIO	473	470	510	514	111	110
PROCEDIMENTI SPECIALI SOMMARI	690	693	751	784	180	178
<b>TOTALE AREA SICID</b>	<b>3.308</b>	<b>3.212</b>	<b>2.955</b>	<b>3.550</b>	<b>781</b>	<b>849</b>
<i>Clearance rate (definiti / iscritti)</i>		<b>0,97</b>		<b>1,20</b>		<b>1,09</b>

Ultimo aggiornamento del sistema di rilevazione avvenuto il 10 maggio 2020

Fonte: Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa

Considerato che da qui viene la necessità di efficaci interventi di cambiamento organizzativo al fine di dare alle attività giudiziarie nuova funzionalità, sostenibile nel tempo.

Considerato che, oggi, a Lagonegro lo strumento più idoneo a tal fine è la costituzione dell'ufficio per il processo presso la sezione civile.

Considerato che, anzi, la costituzione dell'UPP si pone come unica soluzione a disposizione per far fronte, da un lato, alle scarse risorse organiche e strutturali dell'ufficio e, dall'altro lato, alla particolare situazione di necessità del settore.

Considerato che la costituzione dell'UPP, con idonea provvista di magistrati onorari, in grado di affiancare i magistrati professionali addetti, e di personale amministrativo di diretta collaborazione, consentirà all'attività dei cinque magistrati professionali addetti al settore di potersi realizzare in un quadro di adeguata funzionalità, intesa ad assicurare la ragionevole durata del processo, a favorire la definizione dell'arretrato, a far fronte al carico di lavoro conseguente

all'attività di cancelleria connesso ai procedimenti di competenza del settore civile.

Considerato che il presente intervento organizzativo si inserisce anche nella prospettiva di un riassetto strategico e coordinato di tutte le modalità di impiego della magistratura onoraria, del cui prezioso contributo ha sinora beneficiato il Tribunale di Lagonegro.

Considerato, altresì, che il presente atto non fa altro che concludere il processo di cambiamento organizzativo del settore avviato a settembre.

Raccolte ed esaminate, all'esito di più di una interlocuzione, le valutazioni dei magistrati interessati, sia professionali che onorari, e del personale amministrativo.

## **2. - La normativa in materia di UPP**

Letto l'art. 16-octies del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 secondo il quale l'Ufficio per il processo è una struttura organizzativa, finalizzata a *"garantire la ragionevole durata del processo, attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi ed assicurando un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione"* (art. 16 octies del decreto legge n. 179/2012, così come modificato dal decreto legge n. 90/2014);

letto il decreto MinG. 1° ottobre 2015 recante *<<Misure organizzative necessarie per il funzionamento dell'ufficio per il processo>>*;

*2.1. - Il d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116 sulla riforma della magistratura onoraria*

Letto il d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, sulla riforma della magistratura onoraria, nel quale è tra l'altro previsto:

- all'art. 30 (*"Funzioni e compiti dei magistrati onorari in servizio"*) che: *<<1. Sino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, il presidente del tribunale: a) può assegnare ... all'ufficio per il processo del tribunale i giudici onorari di pace già in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto come giudici onorari di tribunale ...;>>*;

- all'art. 10 (*"Destinazione dei giudici onorari di pace nell'ufficio per il processo"*) che:

*<<10. Il giudice onorario di pace coadiuva il giudice professionale a supporto del quale la struttura organizzativa è assegnata e, sotto la direzione e il coordinamento del giudice professionale, compie, anche per i procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione collegiale, tutti gli atti preparatori utili per l'esercizio della funzione giurisdizionale da parte del giudice professionale, provvedendo, in particolare, allo studio dei fascicoli, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale ed alla predisposizione delle minute dei provvedimenti. Il giudice onorario può assistere alla camera di consiglio.*

*11. Il giudice professionale, con riferimento a ciascun procedimento civile e al fine di assicurarne la ragionevole durata, può delegare al giudice onorario di pace, inserito nell'ufficio per il processo, compiti e attività, anche relativi a procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione collegiale, purché non di particolare complessità, ivi compresa l'assunzione dei testimoni, affidandogli con preferenza il compito dei tentativi di conciliazione, i procedimenti speciali previsti dagli articoli 186-bis e 423, primo comma, del codice di procedura civile, nonché i provvedimenti di liquidazione dei compensi degli ausiliari e i provvedimenti che risolvono questioni semplici e ripetitive.*

*12. Al giudice onorario di pace non può essere delegata la pronuncia di provvedimenti definitivi, fatta eccezione:*

*... b) per i provvedimenti che definiscono procedimenti in materia di previdenza e assistenza obbligatoria; ...*

*13. Il giudice onorario di pace svolge le attività delegate attenendosi alle direttive concordate con il giudice professionale titolare del procedimento, anche alla luce dei criteri generali definiti all'esito delle riunioni di cui all'articolo 22. Il Consiglio superiore della magistratura individua le modalità con cui le direttive concordate sono formalmente documentate e trasmesse al capo dell'ufficio.*

*14. Il giudice onorario di pace, quando ritiene, in considerazione delle specificità del caso concreto, di non poter provvedere in conformità alle direttive ed ai criteri di cui al comma 13, riferisce al giudice professionale, il quale compie le attività già oggetto di delega.*

*15. Il giudice professionale esercita la vigilanza sull'attività svolta dal giudice onorario e, in presenza di giustificati motivi, dispone la revoca della delega a quest'ultimo conferita e ne dà comunicazione al presidente del tribunale.>>;*

*2.2. - La Circolare CSM sulle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il triennio 2017-2019*

Considerato che, in attuazione delle suddette fonti normative primarie, nella Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il triennio 2017-2019, oggi non più vigente, il CSM aveva previsto all'art. 10 che all'Ufficio per il processo erano attribuite tutte le attività di ausilio allo svolgimento del lavoro giudiziario, ivi compresi i compiti di preparazione e ricerca necessari alla soluzione degli affari e alla stesura dei provvedimenti;

Considerato che nell'organizzazione dell'UPP la Circolare CSM sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il triennio 2017-2019 aveva tra l'altro previsto all'art. 10 che <<5. L'impiego dei giudici onorari all'interno dell'Ufficio per il processo deve avvenire con le modalità indicate dagli artt. 9, 10, 11, 12 e 13 del d.lgs. n. 116/2017, con il limite di utilizzo di cui all'art. 1, comma 3 e nel rispetto della normativa transitoria di cui agli artt. 30, 31 e 32 del medesimo testo normativo.>>.

*2.3. – Le Linee guida del CSM per l'Ufficio del Processo ex art. 50 D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 – MODALITA' OPERATIVE. (delibera 15 maggio 2019)*

Al riguardo appare utile riportare qui le seguenti parti della delibera:

**<<1) Ricognizione normativa e definizione dell'istituto.**

La presente delibera concretizza le linee guida per la costituzione dell'ufficio per il processo.

Si rammenta in proposito che per i Tribunali di primo grado l'istituzione dell'ufficio per il processo è obbligatoria e va realizzata entro il 30 giugno 2019; per gli altri uffici giudicanti essa è facoltativa (cfr. artt. 10 e 10 bis della Circolare sulle tabelle).

Le principali fonti normative relative all'ufficio per il processo sono le seguenti:

- art. 16 octies del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, così come modificato dall'art. 50 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114;

- decreto Legislativo 13 luglio 2017, n. 116;

- artt. 10 e 10 bis della Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2017-2019;

- risoluzione su "*L'ufficio per il processo oggi: esito del monitoraggio del CSM sulla istituzione e sul funzionamento dell'Ufficio per il processo negli uffici giudiziari: ruolo della magistratura onoraria e diritto transitorio*", approvata dal plenum nella seduta del 18 giugno 2018;

- risposta a quesito nella pratica 530/VV/2017, approvata dal plenum nella seduta del 6 dicembre 2017 (prot. n. 21794/2017);

- delibere di approvazione di variazione tabellare nei procedimenti consiliari nn. 285/2019 e 389/2019, approvate dal plenum nella seduta del 13 marzo 2019 (prot. delibere, rispettivamente nn. 538/2019 e 539/2019).

L'ufficio per il processo è previsto dalla legge come una struttura organizzativa finalizzata a "*garantire la ragionevole durata del processo, attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi ed assicurando un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione*" (art. 16 octies del decreto legge n. 179/2012, così come modificato dal decreto legge n. 90/2014).

Si tratta di una struttura tecnica in grado di affiancare il giudice nei suoi compiti e nelle sue attività, istituendo uno staff al servizio del magistrato e/o dell'ufficio. Tale struttura può essere assegnata a supporto di uno o più magistrati professionali (ad es. per il supporto all'istruttoria orale, per l'abbattimento dell'arretrato ultraquinquennale), ma anche a servizio di un settore (ad es. per il settore lavoro) o di tutto l'ufficio (ad es. per la massimazione delle sentenze).

È, però, comunque importante che essa sia posta a servizio di uno o più obiettivi, specificamente individuati. Nella concreta individuazione

degli obiettivi perseguiti il Dirigente potrà richiamare, per quanto di rilievo, il contenuto del DOG o il piano di gestione ex art. 37 D.L. 98/2011.

Compongono l'ufficio per il processo i giudici professionali, i giudici onorari, i tirocinanti ex art. 73 del decreto legge n. 69/2013 (convertito con modifiche dalla legge n. 98/2013), i tirocinanti ex art. 37, comma 4, del decreto legge n. 98/2011 (convertito con modifiche dalla legge n. 111/2011) e il personale amministrativo.

## **2) Le competenze dei giudici onorari di pace all'interno dell'ufficio per il processo.**

All'interno dell'ufficio per il processo i giudici onorari svolgono i compiti identificati dall'art. 10, comma 10, del d.lgs. n. 116/2017, tra i quali deve ritenersi qualificante la redazione di minute di provvedimenti; per il giudizio civile e del lavoro, possono poi svolgere i compiti di natura istruttoria e definitoria, nei limiti indicati dai commi 11 e 12 dello stesso art. 10.

Nel periodo transitorio, operante fino al 15 agosto 2021, i soli giudici onorari nominati prima del 15 agosto 2017, anche se collocati nell'ufficio per il processo, possono essere altresì assegnatari di singoli procedimenti ed anche di un intero ruolo, con l'eccezione delle materie di cui all'art. 11, comma 6 del d.lgs. n. 116/2017. Inoltre, sempre nel periodo transitorio, possono comporre i collegi, salvo che nelle materie indicate dall'art. 12 del medesimo d.lgs. 116/2017 e sempre che non ricorrano le eccezioni di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 30. Come chiarito in proposito dalla citata delibera del 6.12.2017 (risposta al quesito nella pratica n. 530/VV/2017), tra le sezioni specializzate, per le quali opera il divieto di inserimento dei giudici onorari nei collegi, non rientra la materia della famiglia, che non può considerarsi materia specializzata in senso tecnico; per la stessa materia della famiglia, tuttavia, i giudici onorari possono comporre unicamente i collegi, senza poter essere relatori o estensori dei relativi procedimenti, in quanto non possono esserne assegnatari (in proposito si vedano le citate delibere rese nei procedimenti consiliari nn. 285/2019 e 285/2019). Tale ultima regola vale non solo per la materia della famiglia ma per tutte le materie (specializzate e non) indicate dall'art. 11, comma 6 del d.lgs. n. 116/2017: per tali materie, ove non ricorra il divieto di destinazione nei collegi di cui al successivo art. 12, i giudici onorari possono sì comporre il collegio ma non divenire relatori o estensori dei provvedimenti.>>

*2.4. - Proroga del termine per la costituzione dell'Ufficio per il Processo fissandone la costituzione nell'ambito della predisposizione del progetto tabellare per il triennio 2020/2022. (delibera 16 ottobre 2019).*

Considerato che con la delibera sopra detta il CSM ha previsto di prorogare il termine per la costituzione dell'ufficio per il Processo fissandone la costituzione nell'ambito della predisposizione del progetto tabellare per il triennio 2020/2022.

*2.5. - La Circolare CSM sulle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il triennio 2020-2022*

Considerato che, in attuazione delle suddette fonti normative primarie, nella Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il triennio 2020-2022, oggi vigenti, il CSM ha previsto all'art. 10 che all'Ufficio per il processo sono attribuite tutte le attività di ausilio allo svolgimento del lavoro giudiziario, ivi compresi i compiti di preparazione e ricerca necessari alla soluzione degli affari e alla stesura dei provvedimenti;

Considerato che l'organizzazione dell'UPP in oggetto viene disciplinata con modalità conformi anche alla Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il triennio 2020-2022, dove il CSM ha tra l'altro previsto:

all'art. 10 che <<7. L'impiego dei giudici onorari all'interno dell'ufficio per il processo deve avvenire con le modalità e con i limiti di utilizzo di cui agli articoli 176 e seguenti della presente circolare.>>, ovvero secondo la disciplina contenuta nel Capo VII (Giudici onorari), Sezione I (Giudici onorari in servizio presso il tribunale) della circolare;

all'art. 176 (Giudici onorari di pace in servizio nell'ufficio per il processo) che: <<1. Le proposte tabellari, nel rispetto delle dotazioni organiche dei giudici onorari di pace e delle modalità stabilite dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 116/2017, provvedono alla concreta destinazione nell'ufficio per il processo, costituito ai sensi dell'articolo 10 della presente circolare, dei giudici onorari di pace nominati dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 116/2017. 2. Nel corso dei primi due anni dal conferimento dell'incarico i giudici onorari di pace sono assegnati all'ufficio per il processo e possono svolgere esclusivamente i compiti e le attività allo stesso inerenti. 3. Relativamente ai giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in

vigore del decreto legislativo n. 116/2017 come giudici onorari di tribunale, le proposte tabellari ne possono prevedere l'inserimento nell'ufficio per il processo oppure possono prevedere che siano loro assegnati procedimenti e che possano anche integrare i collegi, nei limiti consentiti dagli articoli 11, 12 e 30 del decreto legislativo n. 116/2017. È consentita l'assegnazione congiunta di entrambe le attribuzioni ora indicate. 4. La proposta tabellare, per le funzioni indicate ai commi 1 e 3, è preceduta da apposita consultazione dei giudici onorari di pace assegnati al Tribunale, anche se non abbiano ancora preso possesso nell'ufficio ed anche se il loro incarico sia temporaneamente sospeso ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 116/2017. 5. In caso di assegnazione all'ufficio per il processo, a tempo pieno o a tempo parziale, la proposta tabellare precisa, per ciascun giudice onorario, il settore, la sezione e il giudice o i giudici professionali ai quali il giudice onorario viene assegnato. In caso di costituzione, nel medesimo ufficio, di più uffici per il processo, è consentita l'assegnazione congiunta dello stesso giudice onorario ad essi, purché debitamente motivata. 6. All'ufficio per il processo possono essere altresì assegnati, su loro domanda e a tempo pieno o a tempo parziale, i giudici onorari di pace in servizio come giudici di pace alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 116/2017. 7. La proposta tabellare specifica se i giudici onorari in servizio nell'ufficio siano stati nominati prima o dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 116/2017. 8. L'assegnazione dei giudici onorari di pace all'ufficio per il processo va indicata nel sistema informatico con le stesse modalità previste per i magistrati professionali.>>.

### **3. - I GOP in affiancamento**

Considerato che, come preventivamente concordato con tutti i giudici interessati, i giudici onorari di pace dott.ssa Carmelina Abramo e dott.ssa Carmela Abagnara, già in servizio alla data del 15 agosto 2017 di entrata in vigore del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, faranno parte dell'UPP in ragione di un criterio teso a valorizzare le specificità e le attitudini professionali all'esercizio dei compiti e delle attività da svolgere, desunta dalla pregressa attività svolta a Lagonegro da questi due magistrati onorari, che gli ha consentito di maturare esperienze proprio nel settore delle controversie civili.

#### **4. - I partecipanti al tirocinio formativo**

Considerato che, in qualità di neolaureati partecipanti al tirocinio formativo a norma dell'art. 73 del d.l. 21 giugno 2013 n. 69, nel tribunale di Lagonegro sono oggi presenti cinque tirocinanti e che, tra gli stessi, al momento solo due possono essere inseriti nell'ufficio per il processo, essendo già stati assegnati a detto settore di attività giudiziaria.

L'assegnazione alla struttura di nuovi tirocinanti deve essere rinviata al momento in cui nel tribunale ci saranno nuovi inserimenti di neolaureati incaricati di svolgere il tirocinio formativo a norma dell'art. 73 del d.l. 21 giugno 2013 n. 69, o la formazione a norma dell'art. 37, comma 5, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98.

#### **5. - Le modalità di funzionamento dell'UPP**

Considerato che la costituzione dell'Ufficio del processo si prospetta ad ogni modo opportuna anche se, per essere organizzato in completa conformità con le linee guida attualmente vigenti (d.m. 1° ottobre 2015), avrebbe bisogno al suo interno della presenza – oggi mancante – di almeno dieci (due per giudice professionale) partecipanti al tirocinio formativo ex art. 73 d.l. n. 69/2013.

Considerato che ancor più opportuna si presenta la sua costituzione se si pensa che allo stato non appaiono adottabili misure organizzative diverse per sostenere lo sforzo dei magistrati professionali addetti alla Sez. Civile, settore civile ordinario, tenuto conto di quella che, secondo la normativa introdotta dal D.lgs. 116/2017 (Riforma organica della magistratura onoraria) nell'art. 30 in combinato disposto con l'art. 11, con effetti da dopo il 15 agosto 2017 (data entrata in vigore della legge) e sino alla scadenza del quarto anno successivo, è la privilegiata modalità di impiego dei GOP già in servizio a quella data come giudici onorari di tribunale, ai quali nel settore civile non possono essere assegnate le materie di cui all'art. 11, comma 6 del d.lgs. n. 116/2017.

Considerato che nell' articolato che segue è disciplinata una organizzazione dell'UPP che appare adeguata all'impiego in forma collaborativa dei GOP, in funzione di utile supporto alle complesse attività della funzione giurisdizionale nel settore civile.

Considerato che il coordinamento del funzionamento della struttura è opportuno che vada delegato al dott. Edoardo Esposito, che

è idoneo al compito, ha dato la sua disponibilità, ha ricevuto concorde adesione dai colleghi del settore.

## **6. – Clausola di riserva**

La progettata disciplina tabellare introduce nel tribunale di Lagonegro un forte elemento di innovazione nella gestione delle macromaterie del Contenzioso civile e della Volontaria Giurisdizione, prima con riguardo alla struttura ordinamentale e poi con riguardo alle modalità d'esercizio della collaborazione tra magistratura professionale e magistratura onoraria.

L'UPP è, perciò, esposto nella fase di avvio alla prova della sperimentazione, come è naturale per il decollo di tutte le forme organizzative inedite nell'ambiente dove sono destinate a operare.

Peraltro, l'UPP deve superare la difficoltà, derivante dalla specifica situazione del tribunale di Lagonegro, di non poter disporre nella giusta misura numerica della componente dei tirocinanti che, invece, sarebbe necessaria per il suo migliore funzionamento.

Infine, una vera e propria emergenza è costituita dalle numerose scoperture d'organico del personale amministrativo.

E, dalla consapevolezza di queste circostanze, deriva la opportunità di anticipare sin da ora che, dopo l'avvio delle attività dell'UPP, sulla base dei risultati di funzionamento che si manifesteranno durante un primo periodo di "sperimentazione", soprattutto su segnalazione del magistrato coordinatore della struttura, il Presidente del tribunale si riserva di adottare tutte le disposizioni integrative o correttive per assicurare la migliore funzionalità del servizio.

## **7. - Le ragioni per l'immediata esecutività del progetto**

Le ragioni per la immediata entrata in funzione dell'UPP, che giustificano il procedere in via d'urgenza alla variazione delle tabelle del tribunale, senza modificare i criteri di assegnazione degli affari, tenuto anche conto delle attività in corso di svolgimento per la formazione delle tabelle di organizzazione per il triennio 2020/2022, sono date:

- per un verso, dall'opportunità di introdurre nelle attività giudiziarie quegli elementi di innovazione alle modalità di impiego dei GOP che il CSM ha indicato nelle circolari sulle tabelle;

- per altro verso, dell'esigenza di assicurare in materia civile la ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 della Costituzione, al cui fine l'immediato avvio del funzionamento dell'UPP serve a prevenire il rischio di allungamento dei tempi di trattazione dei procedimenti.

Ciò, peraltro, nel contesto di un quadro generale nel quale la necessità di dare immediata esecutività al presente provvedimento, è conseguenza del fatto che, a norma dell'art. 38 della Circolare CSM sulle tabelle, il procedere in via d'urgenza è assolutamente necessario alla funzionalità dell'ufficio, in conseguenza delle circostanze di fatto:

- che bisogna predisporre ora l'ambiente organizzativo per la imminente presa di possesso del dott. D'Anello;
- che attualmente sussiste imperiosa l'esigenza di innalzare i livelli di prevenzione sanitaria nella situazione emergenziale derivante dalla pandemia di COVID-19 attraverso la rimodulazione dei calendari delle udienze penali tenuto in massimo conto:
  - a) che sta aumentando in via esponenziale il numero dei contagi negli ambienti giudiziari, che sono notoriamente più esposti di altri per l'elevato numero di contatti ravvicinati di magistrati, cancellieri, avvocati, forze di polizia e utenza;
  - b) che nel paese è in atto quest'innalzamento della curva di risalita del contagio da coronavirus;
  - c) che con l'inizio della stagione autunno-invernale l'Italia, come altri Paesi europei, si trova esposta ad affrontare un lento e progressivo peggioramento della epidemia da virus SARS-CoV-2 in un momento in cui è prevista una aumentata co-circolazione di altri patogeni respiratori (come i virus influenzali);
  - d) che oggi, diversamente da come nella scorsa primavera, i casi di contagio sono parimenti diffusi tra tutte le regioni, anche le regioni del Mezzogiorno, dove, a cavallo tra Campania e Basilicata, si trova il circondario del tribunale di Lagonegro.

## **ARTICOLATO**

### **Art. 1 Costituzione dell'ufficio per il processo**

1. Presso la SEZIONE CIVILE, settore SICID, Area Contenzioso civile e Volontaria Giurisdizione, è costituita la struttura organizzativa denominata «ufficio per il processo», d'ora in avanti "UPP".

2. All'UPP sono attribuite tutte le attività di ausilio allo svolgimento del lavoro giudiziario, ivi compresi i compiti di preparazione e ricerca necessari alla soluzione degli affari e alla stesura dei provvedimenti.

### **Art. 2 Obiettivi dell'ufficio per il processo**

1. Gli obiettivi assegnati all'UPP sono:

- a) riduzione dell'arretrato patologico, secondo le indicazioni contenute nel programma di gestione dei procedimenti ex art. 37 legge 111/2011 adottato, al momento, per l'anno 2020 e, in seguito, di volta in volta per ciascuno degli anni a venire;
- b) supporto a un settore che è gravato da un pesante carico di lavoro;
- c) miglioramento del benessere organizzativo conseguente all'inserimento dei partecipanti in un progetto di innovazione dell'ambiente e delle relazioni di lavoro.

### **Art. 3 Composizione dell'UPP**

1. Fanno parte dell'UPP:

a. i seguenti magistrati professionali addetti in via esclusiva al settore civile:

- dott. Marco Martone;
- dott. Edoardo Esposito;
- dott. Maurizio Ferrara;
- dott.ssa Biancamaria Pisciotta;
- dott. Riccardo Sabato;

b. i seguenti giudici onorari di pace già in servizio alla data del 15 agosto 2017 di entrata in vigore del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116:

- dott.ssa Carmela Abagnara;
- dott.ssa Carmelina Abramo;

c. il personale della cancelleria del settore civile, al momento nelle persone di:

- I. funzionario giudiziario – dott.ssa Consolata Landi;
- II. assistente giudiziario - sig. Giovanni Trezza;
- III. assistente giudiziario - sig. Vincenzo Lapenta;
- IV. assistente giudiziario - sig.ra Giuseppina Somma;
- V. operatore giudiziario – sig.ra Elena Domenica Molfese;

d. i neolaureati che svolgeranno il tirocinio formativo a norma dell'art. 73 del d.l. 21 giugno 2013 n. 69, o la formazione a norma dell'art. 37, comma 5, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, al momento nelle persone di:

- dott.ssa Rossella La Maida;
- dott. Aldo Di Dario.

#### **Art. 4 Coordinamento dell'UPP**

1. Il coordinamento dell'UPP è delegato al dott. Edoardo Esposito, che lo eserciterà secondo le direttive previamente ricevute dal Presidente del tribunale.

2. Il magistrato coordinatore promuove la collaborazione tra tutti i partecipanti all'UPP per assicurare che le loro attività siano esercitate in modo coerente al perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 2.

3. Il magistrato coordinatore curerà che i giudici onorari assegnati all'UPP:

- a. in ciascuna udienza trattino un numero di procedimenti proporzionato al complessivo carico di lavoro delegato;
- b. svolgano le attività delegate nel rispetto dei termini previsti e in modo da realizzarne una celere conclusione;
- c. mantengano omogeneità di condotta nel praticare le attività delegate;
- d. ad organizzare riunioni periodiche trimestrali con i giudici onorari assegnati all'UPP per l'esame delle questioni giuridiche più rilevanti e per favorire lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi innovative.

4. Il magistrato coordinatore promuove il buon andamento dei servizi di cancelleria dell'UPP.

5. Il magistrato coordinatore coadiuverà il Presidente del Tribunale fornendo su ogni problema riguardante l'UPP un parere motivato, a richiesta oppure di propria iniziativa, quando lo ritenga opportuno e sempre quando si tratta di interagire con le altre unità organizzative del tribunale.

#### **Art. 5 Abbinamenti tra magistrato professionale e magistrato onorario**

- il GOP dott.ssa Abagnara è abbinato al dott. Martone, alla dott.ssa Pisciotta ed al dott. Sabato.
- il GOP dott.ssa Abramo è abbinato ai dottori Edoardo Esposito e Maurizio Ferrara.

#### **Art. 6 Modalità di svolgimento del rapporto di ausilio tra giudice professionale e giudice onorario**

1. Il giudice professionale gestisce il ruolo dei procedimenti del contenzioso civile, ordinario e sommario, con l'ausilio del GOP a lui abbinato e il GOP coadiuva il giudice professionale di riferimento secondo le modalità di cui appresso.

2. La collaborazione tra i due giudici procede sotto la direzione e il coordinamento del giudice professionale e prevede lo svolgimento da parte del GOP:

- a. del compito di coadiuvare il giudice professionale e, quindi, compiere tutti gli atti preparatori, necessari o utili per l'esercizio della funzione giurisdizionale da parte di quest'ultimo, anche nei procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione collegiale, provvedendo, in particolare, allo studio dei fascicoli, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale ed alla predisposizione delle minute dei provvedimenti; con particolare riferimento alla redazione delle bozze dei provvedimenti, la stessa "*costituisce modalità qualificante di impiego dei giudici onorari e dei tirocinanti all'interno dell'Ufficio per il processo*" (art. 10 della Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2017/2019); si specifica che il

giudice professionale può dare al giudice onorario soltanto il compito di fargli avere la stesura di una minuta del provvedimento, che poi il giudice professionale si occuperà di rivedere, eventualmente di correggere, e comunque di farla unicamente propria sottoscrivendola - solo in questi ridottissimi termini il compito può essere dato anche nei procedimenti per i quali sussiste il divieto di delegare al GOP la trattazione se monocratici e di nominare il GOP relatore o estensore dei relativi provvedimenti se collegiali;

- b. del compito di svolgere l'attività istruttoria delegata secondo i criteri di cui al comma 3 (raccolgimento degli interrogatori formali, escussione dei testimoni, nell'osservanza dei parametri prescritti dall'art. 203 c.p.c., conferimento degli incarichi al CTU);
- c. del compito di emettere i provvedimenti definitivi nelle ipotesi di cui al comma 6.

3. I criteri direttivi sulla cui base avverrà la delega istruttoria sono i seguenti:

- a. l'ammissione dei mezzi istruttori è riservata in via esclusiva ai magistrati togati;
- b. il giudice delegante potrà sempre, anche avvalendosi delle prerogative riconosciutegli dall'art. 257, co. 2, c.p.c., disporre che il testimone sia chiamato nuovamente a deporre davanti a lui;
- c. il magistrato togato non ricorrerà alla delega per le attività istruttorie complesse;
- d. i GOP all'uopo delegati avranno cura di organizzare le udienze (da concentrarsi preferibilmente per ciascuna causa) in modo tale da garantire sempre l'osservanza del termine ultimo loro fissato dal delegante;
- e. eventuali incidenti che dovessero insorgere nel corso dell'assunzione delle prove dovranno essere sottoposti, per la risoluzione, al giudice togato delegante (il quale, a tal fine, fisserà un'apposita udienza per la comparizione delle parti);
- f. i GOP delegati avranno cura, nel raccogliere le prove, di verbalizzare, con verbale telematico, in modo chiaro le risposte date dalle parti e/o dai testimoni;
- g. i GOP delegati adotteranno altresì le sanzioni previste dal codice di rito, avuto particolare riguardo alla decadenza della parte dalla prova sancita dall'art. 208, co.1, c.p.c., alla

decadenza dall'escussione dei testi prevista dall'art. 104 disp. att. c.p.c., all'accompagnamento coattivo ed alla irrogazione di una pena pecuniaria nei confronti del teste non comparso senza giustificato motivo. In particolare, con l'ordinanza di delega, da adottarsi per ogni singolo procedimento, i giudici togati deleganti, oltre a fissare l'udienza davanti al GOP delegato, fisseranno la data di rinvio dinanzi a sé stessi per le attività successive (espletamento di CTU, precisazione delle conclusioni, discussioni orali), contemplando un lasso di tempo congruo a consentire l'assunzione integrale delle prove costituente. Qualora il GOP delegato non sia in grado, per eventi sopravvenuti (mancata comparizione giustificata dell'interrogando o di un teste, adesione da parte di un difensore all'astensione proclamata), di esaurire l'attività istruttoria nell'unica udienza, avrà cura di fissarne un'altra (individuandola tra quelle già destinate all'espletamento della delega) in modo tale da rispettare comunque il termine ultimo rappresentato dalla successiva udienza dinanzi al giudice delegante. Nell'ipotesi in cui, ciò nonostante, il GOP non sia in grado di rispettare il termine ultimo fissato dal magistrato togato, sarà sua cura riferire per tempo al delegante le ragioni dell'impedimento, richiedendo un'eventuale rimodulazione del calendario.

4. Il giudice professionale, con riferimento a ciascun procedimento e al fine di assicurarne la ragionevole durata, può delegare al giudice onorario di pace che lo coadiuva compiti e attività, anche relativi a procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione collegiale, purché non di particolare complessità, ivi compresa l'assunzione dei testimoni, affidandogli con preferenza i provvedimenti che risolvono questioni semplici e ripetitive.

5. Il giudice professionale non può delegare al giudice onorario di pace che lo coadiuva la trattazione:

- a. dei procedimenti cautelari e possessori;
- b. dei procedimenti di impugnazione avverso i provvedimenti del giudice di pace;
- c. dei procedimenti in materia societaria e fallimentare;
- d. dei procedimenti in materia di famiglia.

6. Al giudice onorario di pace può essere delegata la pronuncia di provvedimenti definitivi nei seguenti casi:

- a. provvedimenti che definiscono procedimenti di volontaria giurisdizione, in materie diverse dalla famiglia, inclusi gli affari di competenza del giudice tutelare;
- b. provvedimenti che definiscono procedimenti di impugnazione o di opposizione avverso provvedimenti amministrativi;
- c. provvedimenti che definiscono cause relative a beni mobili di valore non superiore ad euro 50.000, nonché relative al pagamento a qualsiasi titolo di somme di denaro non eccedenti il medesimo valore;
- d. provvedimenti che definiscono cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, purché il valore della controversia non superi euro 100.000.

7. Il giudice onorario di pace svolge le attività delegate attenendosi alle direttive concordate con il giudice professionale titolare del procedimento, anche alla luce dei criteri generali definiti all'esito delle riunioni trimestrali organizzate dal giudice coordinatore dell'UPP per l'esame delle questioni giuridiche più rilevanti che sono trattate, per la discussione delle soluzioni adottate e per favorire lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi innovative.

8. Il giudice onorario di pace, quando ritiene, in considerazione delle specificità del caso concreto, di non poter provvedere in conformità alle direttive ed ai criteri di cui al precedente comma, riferisce al giudice professionale, il quale compie le attività già oggetto di delega.

9. Il giudice professionale esercita la vigilanza sull'attività svolta dal giudice onorario che lo coadiuva e, in presenza di giustificati motivi, dispone la revoca della delega a quest'ultimo conferita e ne dà comunicazione al presidente del tribunale.

### **Art. 7 Disciplina dei rinvii**

1. In tutti i procedimenti delegati davanti al GOP, le udienze non vanno rinviate due volte successive per lo stesso motivo; ove sorga la necessità di un ulteriore rinvio, il GOP rimette il fascicolo al giudice delegante, il quale, valutata la situazione, potrà anche fissare la data d'udienza per il prosieguo di nuovo davanti al GOP.

### **Art. 8 Calendario delle udienze**

1. Il GOP Abramo terrà udienza le prime due settimane del mese nel giorno del giovedì, alle ore 9,00.

2. Il GOP Abagnara terrà udienza le prime tre settimane del mese nel giorno del giovedì, alle ore 9,00.

Il primo giovedì del mese è dedicato dal GOP dott.ssa Abagnara alla trattazione dei procedimenti delegati dal dott. Martone, il secondo giovedì è dedicato alla trattazione di quelli delegati dalla dott.ssa Pisciotta ed il terzo giovedì alla trattazione di quelli delegati dal dott. Sabato.

Il primo giovedì del mese è dedicato dal GOP dott.ssa Abramo alla trattazione dei procedimenti delegati dal dott. Esposito, il secondo giovedì è dedicato alla trattazione di quelli delegati dal dott. Ferrara.

### **Art. 9 Modalità d'impiego dei tirocinanti**

1. L'attività dei tirocinanti inseriti nella struttura organizzativa si articola in ricerche dottrinali e giurisprudenziali, nella collaborazione diretta con il magistrato per la preparazione dell'udienza, nella redazione di minute di provvedimenti.

2. – In particolare, ciascuno dei cinque giudici professionali affida al tirocinante le seguenti attività:

- a. gestione dell'agenda del giudice;
- b. studio delle problematiche dei casi affrontati, anche attraverso le ricerche dottrinali e giurisprudenziali ritenute necessarie dal giudice;
- c. compilazione per il fascicolo indicato dal giudice di una scheda ragionata, nella quale inserire i dati rilevanti della causa con riguardo alle questioni di fatto e alle questioni di diritto;
- d. partecipazione alle udienze, ivi incluse le eventuali successive camere di consiglio;
- e. compimento di attività di cancelleria propedeutiche all'attività del giudice, tra cui, in particolare, si evidenziano: la verifica della corrispondenza tra i fascicoli trasmessi dalla cancelleria nella stanza del giudice e i fascicoli annotati nella agenda del giudice; il riordino, indicizzazione e verifica della completezza degli atti del fascicolo di ufficio (verbali delle udienze, originali dei provvedimenti depositati fuori udienza, copie per l'ufficio degli scritti difensivi delle parti, relazioni dei CTU, etc.);
- f. redazione di bozze di ordinanze, sentenze e altri atti di competenza del giudice.

**Art. 10 Vigilanza sull'attività svolta dal giudice onorario**

1. Il magistrato professionale affiancato vigila sull'attività svolta dal GOP che lo coadiuva e, in particolare, comunica al capo dell'ufficio l'eventuale accadimento di una delle seguenti circostanze di fatto:

- a) l'adozione da parte del GOP di provvedimenti non previsti dalla legge ovvero fondati su grave violazione di legge o travisamento del fatto, determinati da ignoranza o negligenza;
- b) l'adozione da parte del GOP di provvedimenti affetti da palese e intenzionale incompatibilità tra la parte dispositiva e la motivazione, tali da manifestare una inequivocabile contraddizione sul piano logico, contenutistico o argomentativo;
- c) la scarsa laboriosità o il grave e reiterato ritardo nell'adempimento delle attività e dei compiti devoluti al GOP.

**Art. 11 Riunioni periodiche**

1. I giudici onorari di pace partecipano alle riunioni trimestrali organizzate dal presidente del tribunale o, su delega di quest'ultimo, da un presidente di sezione o da un giudice professionale, per l'esame delle questioni giuridiche più rilevanti di cui abbiano curato la trattazione, per la discussione delle soluzioni adottate e per favorire lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi innovative; alle predette riunioni partecipano anche i giudici professionali che si occupano delle materie di volta in volta esaminate.

2. I giudici onorari di pace inseriti nell'ufficio per il processo a norma dell'articolo 10, destinati nei collegi a norma dell'articolo 12 o assegnatari di procedimenti di competenza del tribunale ai sensi dell'articolo 11, partecipano alle riunioni convocate ai sensi dell'articolo 47-quater del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per la trattazione delle materie di loro interesse.

3. La partecipazione alle riunioni periodiche di cui al presente articolo e alle iniziative di formazione è obbligatoria.

4. I magistrati professionali hanno un permanente dovere formativo nei riguardi dei partecipanti all'ufficio per il processo e devono curare che essi siano messi in grado di rendere un contributo professionale utile per realizzare gli obiettivi fissati.

**Art. 12 Monitoraggio**

1. Al fine di monitorare l'andamento e lo stato di attuazione del presente progetto organizzativo, i componenti dell'UPP parteciperanno almeno due volte l'anno ad una riunione di lavoro convocata dal Presidente del tribunale, in una data proposta dal magistrato coordinatore dell'UPP nei mesi di gennaio e di luglio, nel corso della quale si procederà in particolare a fare il punto sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti nel periodo considerato.

**Art. 13 Clausola di riserva**

1. Dopo l'avvio delle attività dell'UPP, sulla base dei risultati di funzionamento che si manifesteranno durante un primo periodo di "sperimentazione", soprattutto su segnalazione del magistrato coordinatore della struttura, il Presidente del tribunale si riserva di adottare tutte le disposizioni integrative o correttive per assicurare la migliore funzionalità del servizio.

**Art. 14 Esecutività del progetto**

1. Il presente progetto di UPP è dichiarato immediatamente esecutivo, salva la deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura concernente la relativa variazione tabellare, per le ragioni e le esigenze indicate in parte motiva.

**Addì, 18 novembre 2020**

**IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE**

(dott. Luigi Pentangelo)

